

**COMUNE DI PIEVE VERGONTE**

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25****OGGETTO:****Approvazione aliquote IMU 2014.**

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AVV.MARIA GRAZIA MEDALI - Presidente	Sì
2. MARCO PIRONE - Vice Sindaco	Sì
3. PIETRO PAOLO GENTILE - Consigliere	Sì
4. MARIO RINALDI - Consigliere	Sì
5. DANTE IOLITA - Consigliere	Sì
6. NICOLETTA BARGIGA - Consigliere	Sì
7. PAOLA ROSSETTI - Consigliere	Sì
8. MANUELA ROSSI - Consigliere	Sì
9. MARINA GHIVARELLI - Consigliere	Sì
10. DAVIDE SALA - Consigliere	Sì
11. LUCIANO RENSO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta l'Assessore Salvatore **MARANOLI**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Mauro Biglieri.

Il Presidente Avv. Maria Grazia MEDALI, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL SINDACO, prendendo la parola, procede ad illustrare il punto dando lettura delle aliquote che vengono proposte, precisando che non sono superate le aliquote massime consentite dalla legge statale in vigore al 31.12.2013 e sono confermate le detrazioni. A questo punto, il Sindaco, concede la parola al Geom. GIOVANOLA, funzionario dell'Ufficio Tributi.

IL FUNZIONARIO prendendo la parola, procede a dare illustrazione tecnica sulla proposta delle aliquote IMU. Precisa che la tassazione IMU sulla prima casa è stata abolita per legge, rimane solo sulle case di lusso, che per Pieve Vergonte sono due in A/8, che pagheranno il 4 per mille e avranno la detrazione prevista dalla legge. Ricorda che le altre aliquote rimangono praticamente invariate rispetto all'anno scorso e sono "standard" fissate dal decreto "Salva Italia" e da allora non sono state mai modificate e quindi questa è la proposta come soluzione minima. Precisa che le aliquote ridotte sulle aree fabbricabili soggette a PEC, cioè aree in cui il proprietario non può costruire sino a quando non viene fatta una lottizzazione e non ha presentato una progettazione unica, situazione che può andare avanti per anni, non permettendo a queste persone, di edificare con difficoltà anche nell'eventuale alienazione delle aree stesse sino a quando non sono edificate; tuttavia per il fatto che sono inserite nel PRGC sono soggette ad imposizione e quindi, a fronte di questo svantaggio, si è pensato di applicare un'aliquota ridotta allo 0,46%.

IL CONSIGLIERE GHIVARELLI, prendendo la parola, procede a dare lettura di un documento che, integralmente, viene qui di seguito riportato:

" Prendiamo atto della difficoltà di applicazione e gestione dei tributi locali, in particolare in questi ultimi anni, in quanto il legislatore anziché semplificare come tanto proclama ha introdotto un nuovo sistema di tassazione che ha creato molta confusione tra i cittadini che non comprendono più tutti questi acronimi (I.C.I. – IMU – TARSU – TARES – TARI – TASI) e molte difficoltà di applicazione sia per l'interpretazione spesso farraginosa delle norme, sia perché questi continui cambiamenti, obbligano gli operatori del settore a repentini mutamenti di programmi, modulistiche, regolamenti e tutto quello che necessita per la gestione dei tributi.

Ben sappiamo che tutti gli uffici tributi sono in estremo disagio per le motivazioni sopra esposte, e tutte queste incombenze sottraggono spesso tempo prezioso che dovrebbe essere dedicato all'attività di accertamento dell'elusione di evasione fiscale. Ringraziamo pertanto il personale dell'ufficio tributi per l'attività svolta e cercheremo di proporre ogni soluzione mirata al miglioramento del servizio.

Entrando nello specifico dell'argomento in questione riteniamo non equa la scelta dell'Amministrazione di applicare le aliquote IMU così formulate. Riteniamo che l'aliquota determinata per le abitazioni di lusso censite catastalmente nelle categorie A1-A8-A9 non dovrebbe essere fissata allo 0,40 ma elevata, ad esempio allo 0,6%.

Noi della lista Pieve un Paese in Comune chiediamo un approfondimento.

A nostro avviso non rientra nella potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 la possibilità di differenziazione l'aliquota per le aree edificabili soggette

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pieve Vergonte. Responsabile Procedimento: RUGA ALESSANDRA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

a PEC. Lo stesso articolo 52, infatti, afferma che Comuni e Province hanno una potestà regolamentare generale in materia di gestione delle entrate tributarie, ad eccezione di ciò che attiene:

- **la determinazione della fattispecie imponibile;**
- **l'identificazione dei soggetti passivi;**
- **la fissazione dell'aliquota massima.**

Chiediamo pertanto di formulare un quesito al Ministero per verificare la legittimità di questo articolo e temporaneamente di sospendere la sua applicazione”.

IL SINDACO, prendendo la parola, precisa che le “case di pregio” sono due e sono situazioni non “eque” dal punto di vista di identificazione catastale e quindi ritiene equa l'applicazione effettuata dall'Ufficio. Precisa che per le aree edificabili soggette a PEC la situazione è di grande tensione per i cittadini coinvolti in quanto hanno magari la proprietà di “fazzoletti” di pochi metri dove non potranno mai edificare ma essendo inseriti in questi piani sono costretti ad avere questi vincoli e quindi la riduzione applicata la ritiene corretta ed equa assumendosi, in questa fase, i rischi inerenti la legittimità rispetto alla norma.

IL FUNZIONARIO GIOVANOLA, riprendendo la parola, ricorda che non è il primo anno che il Comune adotta questa aliquota ridotta e quindi se il Ministero voleva fare osservazioni di legittimità sulle nostra delibera dell'anno scorso avrebbe potuto farlo in quanto le delibere per essere applicabili in materia di tributi devono essere pubblicate sul sito del Ministero, e qualora non venissero pubblicate significherebbe che vi è qualche norma non legittima, situazione che l'anno scorso non si è verificata. Precisa, quindi, che variare le aliquote che riguardano una categoria di immobili per la quale possono usufruire tutti quelli che rientrano in quella categoria, è del tutto applicabile.

IL CONSIGLIERE GHIVARELLI, riprendendo la parola, evidenzia come sia necessario che le delibere delle aliquote siano adottate “oggettivamente” e non “soggettivamente”. Chiaramente, continua il Consigliere, le aliquote c'erano anche lo scorso anno nella logica dell'abitazione principale mentre per quanto riguarda la situazione di un accatastamento incongruo, il soggetto interessato può sempre fare una variazione catastale oppure anche il Comune può intervenire facendo una segnalazione all'Agenzia del Territorio delle situazioni ritenute incongrue. Ricorda che, come precisato da diversi relatori nei corsi di formazione, che purtroppo ci sono stati tanti regolamenti illegittimi perché il Ministero fa i controlli a campione e normalmente controlla i regolamenti dei Comuni di più elevata dimensione demografica. Ribadisce che il “nostro” suggerimento è quello di fare un quesito al Ministero per essere sicuri che la norma sia applicata correttamente. Precisa, ancora, che non bisogna entrare nel merito se una norma è a favore o sfavore del contribuente ma bisogna rispettare la legge perché se si fa un'analisi di questo tipo allora si può far rientrare, essendo un Comune montano, anche tutte le baite e cascine degli alpeggi che pagano un'aliquota altissima ed è un onere molto pesante per i nostri cittadini, ma ritiene che in questo caso non si può differenziare l'aliquota

ed infatti non è stato proposto in quanto lo ritengo illegittimo come ritengo illegittimo il discorso sulle aree PEC per le quali si può sempre fare una variante al PRGC.

IL SINDACO, riprendendo la parola, precisa che i Consigli Comunali sono chiamati ad esporre una posizione di merito generale di ciò che si ritiene equo per la Comunità tutta, quindi la proposta degli uffici è da considerarsi equa dal punto di vista generale e non ritiene che vi siano problematiche di illegittimità e quindi la suddetta proposta, che va nella direzione di collaborazione con i cittadini, viene messa in votazione così com'è.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), nelle componenti IMU (Imposta Municipale propria), TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui rifiuti);

Dato atto che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data 19/08/2014, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, con decorrenza 01/01/2014;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art.1, comma 677, della Legge n. 147/2013, il comune determina l'aliquota dell'imposta rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/05/2013 di determinazione delle aliquote IMU in vigore fino al 31/12/2013, come segue:

- aliquota ordinaria	0,76%;
- aliquota per le abitazioni principali delle categorie catastali A1, A8 e A9, e reattive pertinenze	0,40%;
- aliquota per le aree edificabili residenziali soggette a P.E.C.	0,46%.

Visti:

- l' art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, per il quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

- Le deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali;

- l'art. 13, comma 6, della Legge n. 214/2011, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare sulla materia di cui all'oggetto;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2013 n. 147, di confermare le aliquote del 2013 anche per il 2014, come sopra esposte dando atto che a seguito della determinazione delle suddette aliquote non sono superate le aliquote massime consentite dalla legge statale in vigore al 31/12/2013, come previste dal comma stesso;

Ritenuto altresì di confermare la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come modificato dal comma 707, dell'art. 1, della Legge 27/12/2014, n. 147;

Visto l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 253 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con n. 8 voti favorevoli, zero astenuti e n. 3 contrari Consiglieri GHIVARELLI, SALA e RENSO:

DELIBERA

1) di determinare le aliquote IMU come segue:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - aliquota ordinaria | 0,76%; |
| - aliquota per le abitazioni principali delle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze | 0,40%; |
| - aliquota per le aree edificabili residenziali soggette a P.E.C. | 0,46%. |

dando atto che a seguito della determinazione delle suddette aliquote non sono superate le aliquote massime consentite dalla legge statale in vigore al 31/12/2013, come previsto dal comma 677, dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147;

2) di confermare la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come modificato dal comma 707, dell'art. 1, della Legge 27/12/2014, n. 147;

3) di trasmettere telematicamente al Ministero delle Finanze. mediante inserimento nel Portale del federalismo Fiscale, a norma del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15/12/1997 e dell'art. 13, comma 13 bis) e 15, D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 2014/2011, la presente deliberazione, secondo le modalità e i termini indicati nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, costituendo condizione per l'efficacia dell'atto.

Il Sindaco
F.to : AVV.MARIA GRAZIA MEDALI

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Mauro Biglieri

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49)

Parere tecnico favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Mauro PIRAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 418 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/10/2014 al 31/10/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pieve Vergonte, lì 16.10.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mauro Biglieri

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 16.10.2014

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pieve Vergonte. Responsabile Procedimento: RUGA ALESSANDRA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pieve Vergonte, li _____

Il Segretario Comunale
F.toDott. Mauro Biglieri